



PROTOCOLLO D'INTESA
SULLA PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL COORDINAMENTO DEI PROGETTI SAI/EX SIPROIMI
DELLA REGIONE MARCHE

L'anno 2021 il giorno 22 del mese di Aprile

tra

L' **ASP AMBITO 9**, rappresentata dal Direttore dott. Franco Pesaresi, in qualità di ente titolare delegato dal Comune di Jesi dei progetti SAI/SIPROMI per ordinari "Ancona Provincia d'Asilo" e per minori stranieri non accompagnati "Jesi per i minori";

il **Comune di Porto San Giorgio**, rappresentato dal Sindaco Avv. Nicola Loira, in qualità di ente titolare dei progetti SAI/SIPROIMI per ordinari "Sconfinamenti" e per disagio mentale "Human rights";

il **Comune di Porto Sant'Elpidio**, rappresentato dal Sindaco dott. Nazareno Franchellucci, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Nuovi Inizi";

il **Comune di Fermo**, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Socio-Sanitari, Attività Produttive, Progetti Speciali e Fondi Comunitari dott. Giovanni Della Casa, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Era Domani";

l'**ATS 8 - Unione dei Comuni "Le Terre della Marca Senone"** rappresentato dal Dirigente Area Servizi Sociali e Coordinatore ATS 8 dott. Maurizio Mandolini, in qualità di ente titolare dei progetti SAI/SIPROIMI per ordinari n. 553, per ordinari n. 128 "Senigallia Ambito Territoriale Sociale 8" e per minori stranieri non accompagnati n. 1411;

il **Comune di Grottammare**, rappresentato dal Sindaco Prof. Enrico Piergallini, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Together";

il **Comune di Recanati**, rappresentato dal Sindaco dott. Antonio Bravi, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Pomerium";

il **Comune di Ripatransone**, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore - Rappresentante Legale Ing. Alessandro Lucciarini De Vincenzi, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari n. 556;

il **Comune di Fano**, in qualità di Ente capofila ATS 6, rappresentato dalla Dirigente Coordinatrice Servizio Sociale Associato dott.ssa Roberta Galdenzi, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Gomena";

il **Comune di Magliano di Tenna**, rappresentato dal Sindaco Pro Tempore – Legale Rappresentante dott. Pietro Cesetti, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Piccolo Borgo";

il **Comune di Falerone**, rappresentato dal Sindaco dott. Armando Altini, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Chicco di Grano";

il **Comune di Folignano**, rappresentato dal Segretario Comunale/Responsabile del Servizio Servizi Sociali dott.ssa Simona Ferretti, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Folignano in rete";

il **Comune di Servigliano**, rappresentato dal Sindaco Avv. Marco Rotoni, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Vedo Terra";

il **Comune di Pesaro**, rappresentato dal Dirigente del Servizio Servizi alla Persona ed alla Famiglia dott. Valter Chiani, in qualità di ente titolare del progetto SAI/SIPROIMI per ordinari "Tandem";

la **Provincia di Pesaro-Urbino**, rappresentata dal Direttore Generale dott. Marco Domenicucci, in qualità di ente titolare dei progetti SAI/SIPROIMI per ordinari "Invictus", per minori stranieri non accompagnati "Senza Confini" e per disagio mentale/disabilità "Pesaro Accoglie";

il **Comune di Ancona**, rappresentato dal Sindaco Avv. Valeria Mancinelli, in qualità di ente titolare dei progetti SAI/SIPROIMI per ordinari "Ancona città d'Asilo" e per minori stranieri non accompagnati "Ancona città d'Asilo";

si premette e si accorda quanto segue.

PREMESSO CHE:

- La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea generale dell'ONU, afferma all'art. 14: *"Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni"*;
- La Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale dell'ONU, che riconosce al fanciullo il diritto ad una speciale protezione e sicurezza sociale senza distinzione e discriminazione fondata sulla razza, il

colore, il sesso, la lingua, la religione o opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, le condizioni economiche, la nascita, o ogni altra condizione, sia che si riferisca al fanciullo stesso o alla sua famiglia;

- La Costituzione della Repubblica Italiana all'art. 10, comma 3 afferma *“lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”*;
- La Convenzione delle Nazioni Unite sullo status di rifugiato adottata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata dall'Italia con la Legge n. 722 del 1954, stabilisce le norme fondamentali in materia di definizione e attribuzione dello status di rifugiato nonché di diritti fondamentali del medesimo;

OSSERVATO CHE:

- sulla base delle Convenzioni e documenti citati, al rifugiato, devono essere garantite opportune forme di protezione da parte del Paese ospitante, essendo persona che ha lasciato il suo Paese di origine per sfuggire alla violazione di uno o più diritti fondamentali dell'uomo, rifugiandosi in un altro Paese;
- i rifugiati sono persone che fuggono dal loro Paese e non possono farvi ritorno se non a rischio della propria incolumità personale o della perdita della libertà e dei diritti fondamentali;
- ai minori stranieri non accompagnati sono garantiti gli stessi diritti dei cittadini italiani e dell'Unione europea;
- per rispondere, almeno in parte, alle esigenze di accoglienza, integrazione ed eventuale rimpatrio volontario, dal 2001 in Italia è stato avviato il Piano Nazionale di Asilo (PNA), attraverso un accordo tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI.

VISTI:

- il D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla Legge n. 30 del 1990 ed integrato dalla Legge 189 del 2002 in materia di immigrazione e di asilo, che ha istituito, all'art.32-1 sexies il "Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati" (SPRAR);
- l'art 32-1 septies del suddetto Decreto Legge, che ha istituito, in particolare, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, al quale possono accedere gli Enti locali che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri beneficiari di protezione internazionale;
- il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE) recante norme minime sull'attribuzione dei cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- la Direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani;
- la Direttiva n. 51/2011 concernente la concessione dello status di soggiornante di lungo periodo ai beneficiari di protezione internazionale importante anche per promuovere la coesione economica e sociale, che è un obiettivo fondamentale dell'Unione, come enunciato nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la Direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria;

- il Regolamento (UE) n. 603/2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale;
- il Regolamento (UE) N. 604/2013 del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione);
- la Direttiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che abroga la Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione);
- la Direttiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che abroga la Direttiva 2003/9/CE del Consiglio;
- il D.Lgs. 13 febbraio 2014, n. 12 (Attuazione della Direttiva 51/CE/2011) concernente il rilascio del permesso di lungo periodo di durata illimitata, che consente la circolazione ed il soggiorno in altri Stati europei a seconda delle condizioni previste da quest'ultimi;
- il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 (Attuazione della direttiva 2011/95/UE) recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24 (Attuazione della direttiva 2011/36/UE) e successivo D.P.C.M. 10 novembre 2016, n. 234 che regola i meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del suindicato decreto;

- il D.L. 22 agosto 2014, n. 119, che stabilisce il numero e le sedi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che prevede la possibilità di istituire sezioni delle Commissioni territoriali su tutto il territorio nazionale e che, inoltre, all'art 4 co.1 del D.lgs. 25/08 prevede esplicitamente che le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono insediate presso le Prefetture;
- il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE) che contempla norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- il Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale: D.P.R. 12 gennaio 2015, n. 21;
- il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220, che ha introdotto disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 142/2015 e che ha previsto importanti novità in materia di composizione delle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
- il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, coordinato con la legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47, che contempla norme in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132 che, tra le varie disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, ha previsto l'abrogazione della protezione umanitaria e l'introduzione di nuove forme di permesso di soggiorno nonché ha trasformato il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), introdotto dalla L. 189/2002, in Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);

- il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, con l'obiettivo di rivedere i contenuti dei decreti sicurezza in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, ha ampliato in modo sostanziale il profilo delle categorie di beneficiari (comprendendo anche i richiedenti asilo) che possono essere accolti nel Sistema di accoglienza, il quale viene nuovamente rubricato in *Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)*;
- la Legge Regionale del 26 maggio 2009, n. 13, recante "Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri";
- la D.G.R. 12 ottobre 2015, n. 857, con la quale viene approvato lo schema del Protocollo d'Intesa tra la Regione Marche, le Prefetture delle Marche e l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia delle Marche, per la realizzazione di interventi di accoglienza ed integrazione atti a fronteggiare il flusso straordinario di cittadini stranieri provenienti dai paesi terzi;
- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, che riconosce i servizi di cui all'art. 22, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328, come servizi pubblici essenziali, in quanto volti a garantire il godimento di diritti della persona costituzionalmente tutelati (e nei quali rientrano anche i progetti SAI/Ex SIPROIMI) e che demanda alle Regioni il compito di definire le modalità per garantire l'accesso e la continuità di questi servizi anche in situazioni di emergenza, sulla base di progetti personalizzati;
- la D.G.R. 25 luglio 2016, n. 825, che recepisce l' "Accordo sui requisiti minimi per la seconda accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nel percorso verso l'autonomia" sancito in Conferenza delle Regioni e della Provincie autonome;

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'interno, con proprio decreto del 18 novembre 2019, definiva le nuove modalità di accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed

i Servizi dell'Asilo e di funzionamento del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI);

- in base a tale normativa, i progetti territoriali attualmente finanziati e attivi sul territorio della Regione Marche sono pari a n° 24, di cui 17 per ordinari, 4 per minori stranieri non accompagnati, 1 per minori stranieri non accompagnati FAMI, 2 per stranieri con disagio mentale e/o disabilità;
- si intende consolidare la sinergia tra gli enti, le istituzioni e le associazioni/cooperative coinvolte e le altre realtà presenti sul territorio, coerentemente con gli obblighi e le competenze stabilite dalla normativa in materia di riconoscimento della protezione internazionale, accesso all'accoglienza e percorsi d'integrazione;
- il presente Protocollo è finalizzato al miglioramento delle condizioni di accoglienza, tutela e integrazione dei beneficiari dei progetti SAI/EX SIPROIMI attivi sul territorio regionale attraverso azioni e prassi operative condivise e finalizzate a rafforzare ed armonizzare l'offerta dei servizi a livello territoriale e ad individuare strategie comuni per il superamento delle criticità riscontrate nel tempo.

TUTTO CIO' PREMESSO,

**GLI ENTI STABILISCONO DI COSTITUIRE IL COORDINAMENTO REGIONALE DEI
PROGETTI SAI/EX SIPROIMI E DI ADERIRE A QUANTO SEGUE:**

- Partecipare attivamente ai tavoli di coordinamento secondo le modalità e le tempistiche stabilite nel Regolamento del Coordinamento, parte integrante del presente protocollo, con propri rappresentanti o delegati;
- Promuovere e diffondere la cultura dell'accoglienza, su tutto il territorio regionale, improntata ai principi del Sistema di Accoglienza e Integrazione ovvero promuovere l'accoglienza diffusa in strutture abitative quali appartamenti o centri collettivi e la qualità

dei servizi offerti secondo i criteri stabiliti dalle linee guida ministeriali e dal Manuale operativo e di rendicontazione dello SPRAR.

- Farsi promotori di una partecipazione attiva ai tavoli inter-istituzionali esistenti, così come promuovere la costituzione di nuovi tavoli con le principali istituzioni presenti sul territorio (come Prefettura, Questura, enti e organizzazioni del Terzo Settore, etc.) al fine di armonizzare e uniformare i servizi sul territorio e garantire una corretta integrazione dei beneficiari del SAI/EX SIPROIMI nel tessuto sociale locale;
- Raccordarsi fra loro e con altri enti locali che prestano servizi di accoglienza, assistenza e/o integrazione per migranti adulti e per minori stranieri non accompagnati, al fine di favorire una corretta distribuzione su tutto il territorio regionale delle persone accolte, oltre che dei servizi offerti;
- Promuovere azioni volte a sviluppare collaborazione e sinergie con la Regione Marche per attivare misure di tutela e integrazione dei beneficiari del SAI/EX SIPROIMI, al fine di garantirne un corretto inserimento socio-economico, anche attraverso programmi di qualificazione o riqualificazione delle competenze, percorsi formativi, sostegno all'alloggio e allo studio, nonché ad attivare percorsi di sensibilizzazione e di scambio e conoscenza culturale;
- Accettare il seguente Regolamento:

Regolamento Coordinamento regionale del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI):

Art. 1) E' istituito il Coordinamento regionale del Sistema di accoglienza e integrazione con apposito protocollo d'intesa, parte integrante del presente Regolamento, siglato fra gli enti locali titolari dei progetti SAI/EX SIPROIMI.

Art. 2) Il Coordinamento è composto da un referente per ogni ente locale titolare di progetti SAI/EX SIPROIMI. Il referente per l'ente locale, che avrà la regia del suddetto, si può avvalere, quando lo ritenga opportuno, di un referente dell'ente gestore.

Art. 3) Il Coordinamento nomina al proprio interno, a maggioranza dei presenti, n° 3 rappresentanti dell'ente locale e n° 2 dell'ente gestore in grado di rappresentarlo nei rapporti con le istituzioni esterne. La nomina dei rappresentanti ha durata 3 anni.

Art. 4) Il Coordinamento ha il compito di migliorare, rafforzare ed uniformare i servizi offerti a livello territoriale, di individuare delle strategie e prassi operative comuni e di promuovere la cultura dell'accoglienza e dell'integrazione su tutto il territorio regionale.

Art. 5) Al fine di perseguire quanto stabilito nell'art. 4, il Coordinamento si riunisce con cadenza quadrimestrale, o secondo le necessità e le esigenze che possano manifestarsi. La prima convocazione è fissata entro 2 mesi dalla sigla del presente protocollo al fine di calendarizzare gli interventi e le attività di sua competenza.

Art. 6) Il Coordinamento potrà attivare dei tavoli tematici secondi i principali settori di intervento in politiche di accoglienza e integrazione dei migranti, anche al fine di un'analisi costante e coordinata delle criticità connesse ai percorsi di accoglienza e integrazione dei beneficiari dei progetti SAI/EX SIPROIMI.

Art. 7) I settori individuati per i diversi tavoli di lavoro sono: accoglienza materiale; apprendimento della lingua italiana e percorsi di studio; supporto legale; assistenza sanitaria e psicologica; assistenza sociale; mediazione linguistica e interculturale; accompagnamento e orientamento all'inserimento lavorativo e abitativo; integrazione socio-economica e (inter)cultura.

Art.8) Il Coordinamento si farà promotore di una partecipazione attiva ai tavoli inter-istituzionali esistenti oltre che promuoverne di nuovi qualora risultino necessari al fine di avviare percorsi idonei alla risoluzione delle criticità emerse nei diversi tavoli di lavoro.

Art. 9) Il Protocollo avrà validità triennale a partire dalla data della sottoscrizione, con possibilità di rinnovo di ulteriori 3 anni, previa conferma scritta. Qualora un ente locale volesse recedere dal protocollo dovrà inviare formale lettera entro due mesi dalla scadenza del presente.

FIRME